

## PROVINCIA DI UDINE

### Regolamento del protocollo cerimoniale, per l'uso dello stemma e del gonfalone

#### INDICE

Art. 1 Oggetto di regolamentazione	pag. 1
Art. 2 Partecipazione della Provincia a cerimonie	pag. 2
Art. 3 La fascia azzurra	pag. 2
Art. 4 Cerimoniere	pag. 2
Art. 5 Ordine delle precedenze delle cariche pubbliche	pag. 3
Art. 6 Emblemi della Provincia di Udine	pag. 4
Art. 7 Lo stemma della Provincia di Udine	pag. 4
Art. 8 Il timbro ufficiale	pag. 4
Art. 9 Il gonfalone della Provincia di Udine	pag. 4
Art. 10 Custodia del gonfalone	pag. 5
Art. 11 Uso del gonfalone	pag. 5
Art. 12 La bandiera della Provincia di Udine	pag. 5
Art. 13 La bandiera della Patria del Friuli	pag. 5
Art. 14 Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici provinciali	pag. 6
Art. 15 Ulteriori giornate di esposizione	pag. 6
Art. 16 Regole per l'esposizione delle bandiere	pag. 7
Art. 17 Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici provinciali	pag. 7
Art. 18 Esposizione delle bandiere straniere	pag. 7
Art. 19 Designazione del responsabile della verifica dell'esposizione	pag. 7
Art. 20 Entrata in vigore	pag. 8

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Oggetto di regolamentazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone e l'esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Udine, in applicazione di quanto disposto dallo Statuto Provinciale.

**Art. 2**

**Partecipazione della Provincia a cerimonie**

1. La partecipazione della Provincia alle cerimonie pubbliche con il gonfalone e la fascia azzurra è disposta dal Presidente della Provincia.

2. Il gonfalone è portato da personale *in uniforme o divisa* ed è accompagnato dal Presidente della Provincia o da un suo rappresentante appositamente delegato, che indosserà la fascia azzurra.

3. Nelle cerimonie, salvo diversa disposizione, il gonfalone provinciale è seguito, in ordine, dal Presidente della Provincia, *dal Presidente del Consiglio Provinciale*, dagli Assessori e dai Consiglieri provinciali.

**Art. 3**

**La fascia azzurra**

1. La fascia azzurra è il distintivo del Presidente della Provincia. Essa reca lo stemma della Repubblica e quello della Provincia ed è portata a tracolla dalla spalla destra.

2. La fascia, che è larga 8,5 cm., si indossa sopra la giacca, facendo fuoriuscire le nappe dell'apertura sotto la pattina della tasca sinistra.

3. La fascia va indossata dal Presidente ogni volta che segue il gonfalone.

4. E' indossata nelle cerimonie ufficiali nelle quali il Presidente della Provincia debba essere individuato attraverso questo solenne distintivo.

5. La fascia viene indossata dal *Presidente del Consiglio Provinciale*, dal Vicepresidente, dall'Assessore o dal Consigliere Provinciale delegato dal Presidente a rappresentarlo.

6. Il Presidente della Provincia può fregiarsi anche di collare metallico con lo stemma della Provincia e, eventualmente, dei Comuni del territorio.

**Art. 4**  
**Cerimoniere**

1. Spetta al Cerimoniere il compito di curare le visite di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative, nel rispetto del presente regolamento.
2. Il Cerimoniere ha cura di seguire tutti gli avvenimenti salienti per l'Ente e le ricorrenze significative per proporre iniziative opportune e organizza uno scadenziario aggiornato e particolareggiato degli eventi che richiedono la rappresentanza ufficiale dell'Ente, su incarico del Presidente.

Il Cerimoniere curerà solo le cerimonie che avranno luogo presso il Palazzo della Provincia di Udine e quelle esterne alla sede della Provincia, qualora se ne ravveda la necessità.

Per avviare e per gestire l'organizzazione del cerimoniale, dovrà:

- a. coordinare tutti gli interessati alla organizzazione stessa;
  - b. individuare il luogo della cerimonia, i locali interessati, con gli accessi, gli itinerari e le modalità di trasporto;
  - c. informare – se necessario e anche in collaborazione con i servizi della Provincia di Udine - l'autorità di pubblica sicurezza preposta per richiedere eventuali servizi d'ordine, di sicurezza e di viabilità, nonché i servizi sanitari e di protezione civile e quelli antincendio;
  - d. stilare il programma e darne informazione interna, e poi esterna;
  - e. affidare gli incarichi e disporre le presenze del personale addetto durante la cerimonia;
  - f. predisporre gli inviti e disporre l'invio con i contrassegni di accesso (lasciapassare e dischi parcheggio);
  - g. accertare le adesioni, disporre il piazzamento dei posti secondo l'ordine delle precedenze;
  - h. nei convegni e manifestazioni pubbliche, comporre il tavolo di presidenza, individuare lo speaker;
  - i. esercitare il controllo generale e presiedere gli aspetti organizzativi e formali al momento dell'evento.
3. il Cerimoniere normalmente è il funzionario responsabile dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. I titolari delle cariche rappresentative possono individuare altri soggetti

cui affidare il ruolo di Cerimoniere. Tali nomine, effettuate con determina dirigenziale, possono essere specifiche, in previsione di una cerimonie particolari.

#### **Art. 5**

#### **Ordine delle precedenze delle cariche pubbliche**

1. Nelle cerimonie pubbliche vale l'ordine delle precedenze stabilito dalla normativa statale recante le disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche.
2. Ai titolari delle cariche rappresentative della Provincia partecipanti alle cerimonie è richiesto confacente abbigliamento.

### **CAPO II**

#### **EMBLEMI DELLA PROVINCIA DI UDINE**

#### **Art. 6**

#### **Emblemi della Provincia di Udine**

1. Gli emblemi della Provincia di Udine sono costituiti dallo stemma e dal gonfalone, riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 1970 e dalla bandiera, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 02 ottobre 2006.

#### **Art. 7**

#### **Lo stemma della Provincia di Udine**

1. Lo stemma, in termini araldici, è così descritto: "Scudo triangolare d'azzurro all'aquila d'oro a volo abbassato, volta a destra, linguata di rosso, coronata di corona ducale. Ornamenti da provincia, costituiti da corona gemmata racchiudente due rami al naturale, uno di quercia e uno di alloro uscenti all'esterno".
2. Lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 1970 è descritto come appresso: *"d'azzurro, all'aquila d'oro, coronata. Ornamenti esteriori da Provincia"*.
3. Lo stemma è riprodotto nel timbro ufficiale metallico della Provincia per l'identificazione di atti e documenti, rendendoli così ufficiali e legali ad ogni effetto di legge.

## **Art. 8**

### **Il timbro ufficiale**

1. Il timbro ufficiale di cui all'articolo precedente è custodito sotto la responsabilità del Segretario Generale, personalmente o a mezzo di dipendente di ruolo da lui delegato.
2. La conservazione, con tutti gli atti ufficiali del suo riconoscimento, dovrà essere assicurata sotto chiave.
3. Per gli usi correnti certificati, il Segretario Generale può disporre, con apposito provvedimento, la riproduzione del timbro ufficiale con l'aggiunta dell'indicazione inequivocabile dell'ufficio cui sono state assegnate le riproduzioni stesse.
4. La consegna dei timbri riprodotti dovrà risultare da apposito verbale.
5. Il consegnatario avrà cura di conservare i timbri e sarà personalmente responsabile dell'uso dei medesimi.
6. Ogni scritta riprodotta sul timbro deve essere redatta in lingua italiana e in lingua friulana con la medesima dignità grafica.

## **Art. 9**

### **Il gonfalone della Provincia di Udine**

1. Il gonfalone concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 1970 è descritto come appresso: *“Drappo partito, d'azzurro e di giallo, caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro: Provincia di Udine, scritta nelle due espressioni italiana e friulana. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluti dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome Cravatta e nastri ricolorati dei colori nazionali frangiati d'oro”.*

## **Art. 10**

### **Custodia del gonfalone**

1. Il gonfalone è custodito sotto chiave in bacheca in una sala di Palazzo Belgrado e la chiave è consegnata al Segretario Generale o a dipendente di ruolo da lui delegato.

## **Art. 11**

### **Uso del gonfalone**

1. Il gonfalone rappresenta la Provincia nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose e segue o affianca la bandiera della Repubblica Italiana cui spetta il posto d'onore.

2. Nelle cerimonie civili e patriottiche, il gonfalone è in testa al corteo, riservando il posto d'onore alla bandiera nazionale e a quelle decorate al valore civile e militare.
3. Il gonfalone della Provincia deve avere il posto d'onore accanto a quello del Comune ospitante.
4. Nelle processioni religiose, il gonfalone segue immediatamente il clero, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del grado gerarchico.
5. Nei cortei funebri, il gonfalone abbassato precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.

#### **Art. 12**

##### **La bandiera della Provincia di Udine**

1. La bandiera della Provincia di Udine concessa con decreto del Presidente della Repubblica del 02 ottobre 2006 è descritta come appresso: *“drappo partito d'azzurro e di giallo, con lo stemma della Provincia attraversante; la denominazione dell'Ente, che circonda lo scudo, è scritta nelle due espressioni italiana e friulana, in lettere maiuscole. Cravatta con i colori nazionali, annodata sotto la freccia dell'asta”*.

#### **Art. 13**

##### **La bandiera della Patria del Friuli**

1. La bandiera della Patria del Friuli, intesa come comunità e territorio dell'intero Friuli, comprensivo delle Province di Udine, Pordenone, Gorizia e degli altri territori friulani, è costituita da un'aquila oro al volo abbassato con artigli e becco rossi, in campo azzurro araldico.

### **CAPO III**

#### **ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE**

#### **Art. 14**

##### **Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici provinciali**

1. Le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Regione Friuli – Venezia Giulia, della Patria del Friuli e della Provincia di Udine sono esposte permanentemente all'esterno di Palazzo Belgrado.
2. Le medesime bandiere sono esposte all'esterno dell'edificio diverso da Palazzo Belgrado ove si dovesse riunire il Consiglio Provinciale, in occasione delle sedute dello stesso e per il tempo in cui esercita le proprie funzioni istituzionali.

## **Art. 15**

### **Ulteriori giornate di esposizione**

1. Le bandiere dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Patria del Friuli e della Provincia di Udine vengono inoltre esposte anche nelle sedi degli uffici distaccati nelle seguenti giornate:

7 gennaio – Festa del Tricolore

27 gennaio – Giorno della Memoria

11 febbraio – Patti Lateranensi

3 aprile – Anniversario di fondazione della Patria del Friuli

25 aprile – Liberazione

1° maggio – Festa del Lavoro

9 maggio – Giornata d'Europa

2 giugno – Festa della Repubblica

12 luglio – Festa dei Patroni

28 settembre – Insurrezione popolare di Napoli

4 ottobre – San Francesco d'Assisi – Patrono d'Italia

24 ottobre – Giornata delle Nazioni Unite (unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite)

4 novembre – Festa dell'Unità Nazionale

12 novembre – Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare

ed in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate, caso per caso, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, in ambito locale, dal Prefetto.

## **Art. 16**

### **Regole per l'esposizione delle bandiere**

1. L'esposizione delle bandiere avviene riservando la posizione centrale alla bandiera della Repubblica italiana; alla sua destra è posta quella dell'Unione europea e alla sua sinistra la bandiera regionale seguita dalla bandiera della Patria del Friuli e della Provincia di Udine.

2. La bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per ultima.

3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.

4. Le bandiere devono avere uguale dimensione e materiale, devono essere in buono stato e correttamente dispiegate e affiancate su aste o pennoni della stessa altezza.

5. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.

6. In caso di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

## **Art. 17**

### **Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici provinciali**

1. All'interno degli edifici provinciali le bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea, della Regione Friuli – Venezia Giulia e della Provincia di Udine e della Patria del Friuli sono esposte:

a) nell'ufficio del Presidente della Provincia;

b) nella sala consiliare o altra sede ove, per particolari motivi, il Consiglio provinciale è stato convocato;

c) nell'ufficio del Presidente del Consiglio.

2. Le bandiere sono esposte su aste poste a terra, alle spalle e in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.

## **Art. 18**

### **Esposizione delle bandiere straniere**

1. All'esterno e all'interno degli edifici provinciali potranno essere esposte bandiere di Paesi Stranieri solo nel caso di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere. In tal caso la bandiera straniera va esposta a sinistra di quella italiana, le altre bandiere poste sullo stesso lato calano di un posto.

## **Art. 19**

### **Designazione del responsabile della verifica dell'esposizione**

1. Responsabile della verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno degli edifici provinciali è il funzionario responsabile dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

## **Art. 20**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della L.R. n. 21 del 2003, modificato dall'articolo 17, comma 12, lettera a) della L.R. n. 17 del 2004..